

////////////////////////////////////

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA LOMBARDIA  
SEZ. BRESCIA**

**MOTIVI AGGIUNTI**

Nell'interesse della M° **Russo Dario**, rappresentato e difeso, come in atti, dall'Avv. Giovanni Valenti (C.F. VLNGNN88H07F158O)

**NEL GIUDIZIO N. 746/2024 CONTRO**

- **CONSERVATORIO DI MUSICA "LUCA MARENZIO" – BRESCIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia

**E NEI CONFRONTI**

- Dei controinteressati in atti

**PER L'ANNULLAMENTO**

- Della nota 7 ottobre 2024, prot. n. 6587/E3P del Direttore del Conservatorio di Musica "Marenzio" di Brescia, con cui – a modifica del D.D. n. 140 del 19 settembre 2024 impugnato con ricorso principale - è stato approvato l'aggiornamento della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di docenti di prima fascia di cui al settore disciplinare CODI/23 – CANTO;
- Della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei approvata in data 7 ottobre 2024, con la nota *supra* indicata.

////////////////////////////////////

Con ricorso introduttivo parte ricorrente ha provveduto ad impugnare gli atti e i verbali della procedura concorsuale indetta con il bando del 17 ottobre 2023 dal Conservatorio di Brescia.

Successivamente alla notifica del ricorso introduttivo, tuttavia, parte resistente ha provveduto a modificare il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito degli idonei e dei vincitori, in ragione delle varie rinunce e depennamenti conseguenti alla mancata accettazione dell'incarico conferito.

Ai fini della procedibilità del giudizio e del mantenimento dell'interesse alla pronuncia di merito, pertanto, si impone la necessità di procedere all'impugnazione di detto atto di aggiornamento, il quale risulta affetto dai medesimi vizi rilevati con riferimento alla precedente graduatoria, che di seguito si riportano, chiedendone l'annullamento sulla scorta dei seguenti

**MOTIVI**

////////////////////////////////////

I vizi che hanno caratterizzato l'intera procedura hanno investito tanto la valutazione dei titoli quanto la valutazione delle prove selettive, i cui effetti hanno avuto certa ripercussione nella corretta formazione della graduatoria.

Si procederà pertanto ad una esposizione dei motivi di ricorso non per grado di importanza, ma seguendo l'iter valutativo compiuto dalla commissione, prendendo le mosse dalla valutazione titoli per poi procedere alla disamina delle modalità di valutazione delle prove selettive.

## **A) SULLA VALUTAZIONE DEI TITOLI**

### **I. VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. IRRAZIONALITA', ILLOGICITA'. TRAVISAMENTO DEI FATTI. VIOLAZIONE PRINCIPIO DI TRASPARENZA.**

Secondo quanto previsto dal bando di concorso e dal D.M. 180/2023, i concorsi finalizzati all'assunzione di personale docente AFAM presso i Conservatori deve avvenire per mezzo di una procedura che ponderi le capacità del candidato sia sottoponendolo a specifiche prove d'esame che per mezzo della valutazione dei titoli.

In particolare, il D.M. 180/2023 prevede che il candidato venga inserito in una graduatoria a punti il cui valore massimo raggiungibile è pari a 100.

Detto punteggio si ricava secondo la seguente distribuzione:

- 70 punti prove selettive
- 30 punti valutazione titoli.

Tale ultima sezione, per quanto qui di diretto interesse, viene ulteriormente suddivisa da parte del Ministero in ulteriori sottocategorie, ciascuna delle quali concorre alla formazione del punteggio di 30, secondo la suddetta divisione

- 12 punti titoli di servizio
- 18 punti titoli culturali, artistici e professionali.

Orbene, il Ministero ha demandato ai singoli conservatori il potere di stabilire le modalità con cui suddividere il punteggio relativo alla sezione titoli culturali, artistici e professionali, con ciò manifestando l'intenzione di affidare alla piena discrezionalità amministrativa detto aspetto.

Per quanto qui di diretto interesse, *absit iniuria verbis*, parte resistente ha applicato un criterio non esattamente cristallino in quanto, da una parte, ha ritenuto di attribuire un massimo di 6 punti per gli ulteriori titoli di servizio e di 5 punti per i titoli culturali; dall'altra parte, sembrerebbe aver ritenuto di attribuire comunque il massimo punteggio anche mediante il raggiungimento di 18 punti con i soli titoli artistici.

Dette modalità di determinazione dei punti attribuibili è indubbio che appaiano quantomeno discutibili, essendo manifesto il sacrificio che verrebbe imposto ai candidati con titoli culturali nel vedersi superare da soggetti che possono anche non avere neppure il diploma di scuola secondaria superiore ma che, grazie ai soli titoli artistici, superano i candidati con lauree, master, ecc.

Tuttavia, essendo stata adottata tale linea sin dall'inizio della procedura, sarebbe diretta conseguenza procedere all'annullamento dell'intero concorso, mediante la riedizione di tutti gli atti della procedura secondo criteri maggiormente rispettosi dei dettami del Ministero.

////////////////////////////////////

Invero, però, qualora si ritenga di valutare come logica e legittima la determinazione del Conservatorio di utilizzare i titoli artistici quale “jolly” per i candidati da poter utilizzare per colmare le lacune in campo di titoli culturali e di servizio (riespandendo arbitrariamente il “peso” di ciascun campo di valutazione), non può non evidenziarsi come detta attività valutativa dei titoli artistici sia stata condotta dall’amministrazione in maniera del tutto arbitraria e priva di qualsivoglia trasparenza.

Secondo la ricostruzione dell’amministrazione resistente, infatti, il punteggio inerente ai titoli “culturali, artistici e professionali” è gestibile “arbitrariamente” dietro il salvacondotto della “discrezionalità amministrativa”.

Tuttavia, nel momento in cui l’amministrazione afferma che *“La necessità di attribuire un massimo di 18 punti nei titoli artistici rappresenta pertanto la proporzionale conseguenza, oltre che costituzionale, di non porre limitazioni “intrinseche” al diritto di partecipazione al concorso pubblico anche per i possessori di titolo di studio di livello universitario, come previsto dal D.M. 180/23”*, ivi si estrinseca il vizio di eccesso di potere.

Ed infatti.

Sia il legislatore che il Ministero competente hanno specificamente e consapevolmente tenuto in considerazione la riferita circostanza di tutelare quei soggetti che, contrariamente a quanto previsto dalla nuova disciplina regolamentare, hanno preso parte alle procedure di reclutamento presso i conservatori esclusivamente facendo ricorso ai propri titoli artistici.

Nello specifico, contrariamente a quanto previsto per i soggetti in possesso di un titolo accademico, è stata prevista esclusivamente per i soggetti che siano sprovvisti di titolo di accesso la possibilità di partecipare alla procedura concorsuale tenendo in considerazione la circostanza di aver effettuato almeno tre anni di servizio.

Rispetto ai candidati con un titolo accademico, infatti, ai soggetti sprovvisti di titolo viene attribuito un punteggio di ben 12 punti in più rispetto ai candidati che non hanno svolto neppure un giorno di servizio ma sono in possesso di titolo accademico.

Trattasi di bilanciamento ponderato in sede di emanazione della disciplina di cui si discorre, sulla quale parte resistente non è destinataria di alcun potere di stravolgimento rispetto ai criteri precostituiti in sede normativa.

L’unica porzione di discrezionalità che viene ad essi riconosciuta è quella di SUDDIVIDERE il punteggio spettante con riferimento alla sezione ALTRI TITOLI CULTURALI, ARTISTICI E PROFESSIONALI stabilendo a monte un criterio che possa definirsi razionale.

In nessuna parte del D.M. 180/2023, tuttavia, è prevista la facoltà per il conservatorio di interpretare arbitrariamente il dettato regolamentare ricorrendo ad una riespansione “*ad personam*” dei punteggi massimi attribuibili a ciascun candidato.

Diversamente opinando, così come già dedotto in sede di ricorso introduttivo, si corre il concreto rischio di veder totalmente azzerata la pesatura del titolo accademico conseguito da un candidato rispetto a colui che ne è privo, vanificato – così – ogni criterio meritocratico.

Non a caso, proprio nella disciplina che entrerà in vigore a partire dall’a.a. 2025/2026, verrà richiesta ai candidati la specifica abilitazione sulla classe di concorso per la quale parte ricorrente ambisce all’ottenimento dell’incarico di ruolo, con ciò rammostrandolo un legittimo e costituzionale interesse per il reclutamento di personale qualificato ed altamente specializzato.

////////////////////////////////////

**II. VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. IRRAZIONALITA',  
ILLOGICITA'. TRAVISAMENTO DEI FATTI. VIOLAZIONE PRINCIPIO DI  
TRASPARENZA.**

Allo stato attuale, dunque, si ribadisce che l'operato dell'amministrazione – per come da essa stessa confermato – è affetto da insuperabile vizio di eccesso di potere, illogicità manifesta e violazione di legge in quanto conduce ad una sperequazione dei criteri di valutazione dei candidati.

Ed infatti, per come emerge dai verbali della commissione (ed in particolare da verbale n.1), l'amministrazione ha provveduto ad autolimitarsi mediante l'approvazione di criteri di valutazione dei titoli dei candidati, per mezzo di una dettagliata tabella (cfr. doc. 1).

Orbene, secondo il bando di concorso ciascun candidato avrebbe potuto presentare ben 20 titoli da sottoporre all'esame della commissione.

Tuttavia, dalle operazioni verbalizzate, non è possibile evincere in alcun modo le modalità con cui detta commissione abbia valutato i singoli titoli di ciascun candidato.

Nelle operazioni di valutazione, infatti, si legge – così come riportato nei verbali (cfr. verbali da 3 a 25 depositati in atti) che la commissione dichiara di utilizzare la piattaforma Cineca e allega a ciascun verbale la scheda dei candidati contrassegnata dal numero distintivo.

**In nessuna parte degli atti della Commissione è possibile evincere a quale titolo si faccia riferimento nell'attribuzione della valutazione.**

Per quanto l'amministrazione si sia dotata di una griglia di valutazione titoli, non emerge quale sia stato l'iter logico-giuridico – che possa consentire un controllo sulla legittimità dell'attività svolta – adottato al fine di attribuire il punteggio per i titoli.

Solo successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, l'amministrazione resistente ha dichiarato in atti che la valutazione dei titoli è avvenuta sulla base dell'ordine di presentazione dei titoli in domanda.

Tale ordine di presentazione, tuttavia, rimane sconosciuto, in quanto non è stato inserito nei verbali di valutazione dei titoli già impugnati con ricorso introduttivo né è stato fornito in sede di accesso agli atti.

Allo stato attuale, pertanto, al fine di meglio argomentare le proprie difese, parte ricorrente ha provveduto a presentare apposita istanza d'accesso agli atti nei confronti del conservatorio resistente, richiedendo la trasmissione di tutte le domande dei partecipanti al concorso dal quale possa evincersi l'ordine di presentazione dei titoli e procedere al raffronto con le votazioni riportate nei verbali e nella graduatoria di merito approvata.

Ci si riserva, pertanto, di proporre ulteriori motivi aggiunti in attesa dell'evasione della cennata istanza d'accesso agli atti.

Ad oggi, infatti, non è dato comprendere se le modalità di attribuzione di punteggio rispecchino i criteri per mezzo dei quali l'amministrazione si è autodelimitata, né consentono di effettuare un controllo di comparazione tra i titoli presentati dai vari candidati per verificare il rispetto della par condicio tra i partecipanti.

Esemplificativamente, per quanto riguarda parte ricorrente, non si comprende quale valutazione sia stata data al titolo **I puritani, La Boheme e Winterreise.**

////////////////////////////////////

Trattasi di titoli relativi a rappresentazioni in cui parte ricorrente ha sempre ricoperto la parte del protagonista presso i Teatri più prestigiosi d'Italia ed Europa.

Inoltre il Winterreise è un'opera di Schubert in cui il ricorrente ha ricoperto il ruolo primario di Basso Solista.

Escluso che agli altri titoli sia stato attribuito un punteggio inferiore allo 0.9 (pur essendovene alcuni in cui non è dato comprenderne la valutazione), se si seguisse l'ordine di presentazione del titolo rispetto alla domanda, si ricaverebbe che lo stesso ha avuto un punteggio nettamente inferiore rispetto a quello che certamente dovrebbe essere attribuito in base ai criteri dettagliatamente espressi dalla Commissione.

Difatti, parte ricorrente dovrebbe ottenere per i soli titoli presentati un punteggio pari ad almeno 17 a fronte dei 15 illegittimamente assegnati.

Emerge chiaramente, dunque, come l'impossibilità di conoscere l'esatto iter argomentativo e logico-giuridico che hanno condotto l'amministrazione ad esercitare in siffatta maniera il proprio potere valutativo renda di per sé illegittimi gli atti adottati in ragione della totale assenza di trasparenza nonché della irrazionalità manifesta.

In tal senso, appare utile richiamare il granitico orientamento del **Consiglio di Stato**, ribadito nella recente sentenza n. 4188/2023 per mezzo del quale è stato chiarito che principio che *"sotto il profilo della intellegibilità e trasparenza dei criteri e delle valutazioni, la giurisprudenza ha evidenziato che, in linea con l'ineludibile principio di trasparenza, le commissioni esaminatrici debbano rendere percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio, non necessariamente mediante diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, essendo sufficiente l'indicazione del punteggio numerico, che sintetizza le ragioni dell'apprezzamento purché a monte siano stati predeterminati criteri idonei alla ricostruzione dell'iter logico seguito dalla commissione nella valutazione delle prove d'esame"*.

Essendo manifesta l'illegittimità dell'agere dell'amministrazione resistente, non potrà che procedersi con l'annullamento degli atti in questa sede impugnati, imponendo all'amministrazione di riesercitare il proprio potere di valutazione – mediante commissione in altra formazione – stabilendo criteri che garantiscano la trasparenza nel processo valutativo dei titoli presentati dai singoli candidati.

## **B) SULLA VALUTAZIONE DELLE PROVE SELETTIVE: LA PRIMA PROVA**

Senza recesso alcuno dalle superiori censure, idonee – di per sé – a comportare l'annullamento degli atti in questa sede impugnati, si evidenziano le criticità che hanno caratterizzato l'espletamento delle prove selettive cui i candidati – e, conseguentemente, parte ricorrente – si è sottoposta.

### **I. IRRAZIONALITA' MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE PAR CONDICIO CANDIDATI. ILLOGICITA' ED IRRAZIONALITA' MANIFESTA.**

Secondo quanto previsto dal bando, la prima prova d'esame è consistita nello svolgimento di un elaborato inerente la specifica area didattica cui il concorso si riferisce.

////////////////////////////////////

E' stato stabilito nel bando in questa sede impugnato che la selezione avrebbe individuato personale da assumere con riferimento alla specifica disciplina CODI/23 (cfr. documentazione allegata in atti).

Emerge chiaramente che il nodo fondamentale della selezione è quello di individuare docenti con spiccate competenze per quanto attiene la didattica e l'insegnamento sia dal punto di vista musicale/interpretativo che dal punto di vista tecnico.

La stessa commissione, in sede di determinazione dei criteri di valutazione, ha stabilito una parametrizzazione di giudizi prevista in una specifica griglia di valutazione.

Ancora una volta, nodo cruciale della valutazione è la specifica conoscenza della SAD Canto, enfatizzando la conoscenza dettagliata della tecnica dell'insegnamento e della capacità espositiva nei confronti del candidato.

In occasione della prima prova, pertanto, la Commissione ha così statuito

<b>4) Predeterminazione delle modalità di svolgimento della prima prova e Criteri di Valutazione della medesima</b>
---

La commissione ricorda che la prima prova didattica a carattere teorico è volta ad accertare le conoscenze del candidato in relazione al settore artistico-disciplinare con particolare riferimento alle competenze didattiche possedute relative alla progettazione di un'attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche relative alla declaratoria del settore disciplinare oggetto di concorso. La prova avrà una durata massima di 90 minuti e verrà estratta il giorno della prova d'esame tra 3 (tre) tracce predeterminate dalla Commissione. Il punteggio totale della prima prova è di massimo 35 (trentacinque) punti.

Il focus che condurrà l'attività del Commissione – secondo quanto da ella stessa stabilito – sarà incentrato nella verifica, tra le altre, delle capacità DIDATTICHE E METODOLOGICHE del candidato.

In tale ottica, dunque, il candidato – che è stato portato a conoscenza di tali criteri di valutazione ben prima dell'espletamento della prova selettiva – è stato indotto a ritenere che il proprio elaborato dovesse incentrarsi prettamente sulla disamina di contenuti didattico-metodologici inerenti all'area tematica oggetto della prova.

Così, invero, non è stato a causa della illegittima attività valutativa della Commissione del tutto contrastante con le previsioni contenute negli atti e nei verbali della procedura per mezzo dei quali si è autovincolata.

Il giorno della prova d'esame è stata estratta la seguente traccia

## **TRACCIA 2**

Descrivere come si intende insegnare l'interpretazione di un'aria operistica scelta tra quelle tratte da opere composte tra il 1700 e il 1900.



////////////////////////////////////

I compositori dell'800 erano costretti a produrre una grande quantità di opere che venivano variate a gusto della città e i cantanti che avrebbero dovuto eseguire l'opera in quel momento quindi non abbiamo delle versioni definitive delle opere come avviene per opere scritte dopo:

IL PRIMO VERDI È ANCORA UN ROMANTICO CONDIZIONATO ANCORA DAL RETAGGIO DEL BEL CANTO. ESEMPIO TRAVIATA TROVATORE NABUCCO ATTILA INVECE IL secondo verdi si distacca da questo periodo e incomincia a scrivere e ad appuntare non solo tutte le note ma tutte le dinamiche in modo da dare lui la disposizione per una buona esecuzione.

Invece puccini e colui che traghetta dal romanticismo al verismo come dice la parola il verismo dà priorità assoluta al testo, cambia il modo di cantare degli interpreti non più legato al bel canto ma ad effetti riprodotti con la voce che siamo più aderenti possibili alla parola sospiri singhiozzi rula opere veriste pagliacci tosa bohème fanciulla del west.

ad un soprano leggero darei da studiare ad esempio la finta semplice.

l'aria viene anticipata da un recitativo secco da quello accompagnato l'aria ha una estensione abbastanza agevole senza variazioni troviamo solo qualche abbellimento e appoggiature queste appoggiature danno il carattere al personaggio frivolo. l'aria contiene elementi belcantistici con salti di ottava quartine mosse e legati quando troviamo le battute vocalizzate la studentessa dovrà attaccare la nota bassa per poi affrontare la nota alta all'ottava superiore. Poi con l'uso del sostegno eseguire i legati con un grande controllo del fiato. nell'aria troviamo dei trilli e cambi di tempo che porterà lo studente la caratteristica vivace del personaggio.

I contenuti di detto elaborato appaiono gravemente carenti sia dal punto di vista contenutistico che anche sotto il profilo lessico-sintattico.

Come è possibile, dunque, che la commissione abbia assegnato a due compiti oggettivamente distinti la stessa valutazione.

Si consideri, in tal senso, che entrambi gli elaborati di cui si discorre sono stati corretti nella medesima giornata (cfr. verbale n. 30).

Ciò rammenta una assoluta assenza di oggettività ad opera della commissione nell'espletamento delle procedure di valutazione che minano non solo l'attribuzione del punteggio in capo a parte ricorrente ma l'intero concorso, rendendo legittimo dubitare della liceità dell'azione amministrativa nei termini in cui posta in essere.

Occorrerà, pertanto, procedere all'annullamento degli atti in questa sede impugnati, disponendo la rivalutazione delle prove dei candidati – garantendo sempre l'anonimato – imponendo alla commissione il rispetto dei criteri per mezzo dei quali si sono autovincolati.

Tale attività è indispensabile specie se si considera quanto di seguito riportato con il successivo motivo di ricorso.

**II. VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE PRINCIPIO ANONIMATO. OMESSO ANNULLAMENTO PROVA**

////////////////////////////////////

**PER MANIFESTO RICONOSCIMENTO. VIOLAZIONE PAR CONDICIO  
CANDIDATI.**

La correttezza dell'operato dell'amministrazione è fortemente messa in dubbio se si considera quanto segue.

E' noto che le valutazioni delle prove dei candidati debbano avvenire nel più totale rispetto dell'anonimato, impedendo che qualsivoglia segno di riconoscimento presente negli elaborati possa minare la trasparenza e la par condicio tra i candidati.

In tal senso, si richiama quanto statuito dal Consiglio di Stato in *subiecta materia*, per mezzo del granitico principio secondo cui *“la riconoscibilità dell'autore dell'elaborato ne presuppone l'intenzionalità, desunta, per via indiretta o presuntiva, dalla natura in sé dell'elemento riconoscibile e dalla sua suscettività oggettiva di comportare la riferibilità dell'elaborato stesso a un determinato soggetto” (Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 5 settembre 2023, n. 8173).*

Nel caso di specie ci si riferisce all'elaborato del candidato MASTRONI, collocato tra i vincitori del concorso il quale ha realizzato un elaborato tale da renderlo riconoscibile nei confronti della commissione.

Dalla disamina della prova scritta di detto candidato, infatti, si evince che il MASTRONI, nonostante la traccia fosse chiara nel prevedere l'analisi di UN'ARIA del repertorio tra il 700 e il 900, egli abbia svolto la prova analizzando 3 diverse arie.

Considerando la traccia proposta si scelgono le seguenti arie:

1. G.F.Handel, ' O voi del mio poter... Sorge infausta una procella' da 'Orlando' (personaggio:Zoroastro) vocalità: basso. Si propone l'illustrazione interpretativa della stessa, partendo dalla comprensione del tipo di scrittura vocale prettamente incentrato sull'espedito compositivo della coloratura in tal caso per la vocalità grave maschile di basso,
2. C.Gounod, 'O sainte medaille' da 'Faust', (personaggio.Valentin), vocalità: baritono (lirico). Si illustra la caratterizzazione del breve recitativo iniziale, in perfetta centratura musicale con riferimento a sintassi e agogica musicale del recitativo ottocentesco, contestualizzando come peculiarità del grand-opéra francese, in quanto a stile declamatorio belcantista e l'importanza dell'approccio tecnico, inteso per lunghe arcate vocali e musicali. Si prosegue con
3. G.Puccini, 'In questa reggia' da 'Turandot' (personaggio:Turandot), vocalità : soprano. Si inizia la dissertazione interpretativa sulla storia dell'evoluzione della vocalità soprana, partendo dalla storia della tipologia della scrittura vocale e compositiva, con riferimento filologico a Rosa Raisa, prima interprete del ruolo, rispetto alla quale illustrerei il tipo di percorso artistico. Si

E' illogico pensare – secondo il criterio del *id quod plerumque accidit* – che un candidato a cui sia richiesto di descrivere un'aria si sottoponga alla disamina di addirittura tre arie, rappresentando tale tecnica redazionale un sicuro segno di riconoscimento nei confronti della commissione.

Non si comprende per quale motivo il candidato si sia impelagato nella disamina di 3 arie, piuttosto che 2 o 4 o 5 ecc.

Per di più, il rischio di violazione dell'anonimato è suggellato dalla circostanza in base alla quale le prove sono corrette dalla stessa commissione che poi procederà alla valutazione delle altre prove dei candidati.



